

SEZIONE FAQ CONTRIBUTI OCDPC n. 999/2023 (n. 26)

(Aggiornamento al 15 dicembre 2023)

1. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta dell'abitazione principale del proprietario o dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario) nella quale, alla data dell'evento calamitoso, il proprietario o l'inquilino dimorava abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

2. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell'abitazione in cui alla data dell'evento calamitoso non risulta la residenza anagrafica?

La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, va comprovata al Comune, tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all'inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l'evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Cosa si intende per abitazione diversa da quella principale abituale e continuativa?

Si tratta dell'abitazione c.d. secondaria (sfitta) a disposizione del proprietario, nella quale non dimora abitualmente né il proprietario né un inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

4. Chi può richiedere il contributo per l'abitazione principale abituale e continuativa?

Il contributo può essere richiesto dal proprietario:

- sia per i danni alla propria abitazione principale, abituale e continuativa;
- sia per i danni all'abitazione, di sua proprietà, ma costituente abitazione, principale, abituale e continuativa dell'inquilino (locatario, comodatario, usufruttuario).

In alternativa, il contributo può essere richiesto dall'inquilino se, **autorizzato dal proprietario**, esegue gli interventi di ripristino dei danni **facendosi carico della spesa**. In tal caso, alla domanda di contributo sottoscritta dall'inquilino va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario, utilizzando il modulo A3.

5. Come può il Comune - Organismo istruttore verificare che la domanda di contributo non sia stata presentata da più di un componente dello stesso nucleo familiare in cui non risulta, alla data dell'evento, la residenza anagrafica di tale nucleo?

Per accelerare le attività di controllo da parte del Comune-Organismo istruttore (amministrazione precedente) e quindi di consentire il pagamento del contributo entro i ristretti termini fissati dall'ordinanza n. 999/2023, è possibile allegare alla domanda di contributo (richiesta di acconto) il certificato storico dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza anagrafica del nucleo familiare (amministrazione certificante).

6. Il contributo forfettario di € 750,00 per la perizia asseverata è erogato in questa fase anche nei casi previsti all'art. 2 della OCDPC 999/2023 (abitazioni sfitte, immobili sedi di associazioni senza scopo di lucro) o si rinvia alla fase della "ricostruzione"?

NO, il contributo forfettario per la perizia si aggiunge alla prima misura economica di immediato sostegno che è riconosciuto solo dai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all'abitazione principale, abituale e continuativa. Chi non è in questa condizione può provvedere, in questo momento, solo alla redazione della perizia a proprie spese che potranno essere ricomprese nei contributi di ricostruzione definiti in seguito. La perizia deve essere trasmessa al Comune entro un termine che sarà indicato con successivo provvedimento.

6-bis. Quali sono le condizioni per l'erogazione del contributo forfettario di € 750,00 per le spese relative alla perizia asseverata?

A seguito della riunione tecnica tenutasi con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stato stabilito che il contributo forfettario può essere erogato ai richiedenti che presentino una richiesta di saldo, corredata dai previsti giustificativi di spesa, per un ammontare pari o inferiore alla quota massima di € 5.000,00. Resta fermo che, per poter ottenere tale contributo, è necessario dichiarare di aver subito danni complessivi **superiori a € 5.000,00** e che, pertanto, si procederà all'acquisizione della perizia.

7. Come avviene l'erogazione dell'acconto e del saldo?

L'acconto viene erogato nella misura predefinita e fissa di € 3.000,00; gli importi eventualmente eccedenti verranno successivamente restituiti a mezzo bonifico bancario.

Il saldo viene, invece, erogato per un importo massimo di ulteriori € 2.000,00. La piattaforma, che prevede il caricamento della documentazione e la valorizzazione della relativa spesa, consentirà di specificare l'importo del saldo sulla base della documentazione.

Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione al solo acconto percepito.

7-bis. Se le somme ricevute a titolo di contributo risultano successivamente non dovute, in tutto o in parte, come avviene il recupero?

In base all'art. 2, comma 1, dell' OCDPC n. 1027/2023, le Amministrazioni Comunali comunicano ai soggetti beneficiari di somme non dovute l'obbligo di restituzione delle stesse.

Tale restituzione deve avvenire, con le modalità definite dalle singole Amministrazioni Comunali – nella loro qualità di organismi istruttori – entro 30 giorni dalla comunicazione. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto e degli interessi legali.

8. È possibile riconoscere il contributo nei casi in cui la pertinenza sia allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti, ma l'abitazione principale, abituale e continuativa risulti integra?

NO, il contributo è destinato solo ai nuclei familiari che hanno subito danni diretti (allagamenti o interessamento da movimento franoso) all'abitazione principale, abituale e continuativa. Solo in questa circostanza, il contributo può essere speso (per le finalità e tipologie previste) anche per eventuali pertinenze (box, garage, cantina). Chi non è in questa condizione e ha subito danni SOLO alle pertinenze può provvedere, in questo momento, solo alla redazione della perizia a proprio carico. Il costo relativo potrà essere ricompreso nei contributi di ricostruzione definiti in seguito.

8-Bis. Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione?

Ai sensi dell'art. 817 del codice civile "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

Premesso tale richiamo normativo ed evidenziato che il vincolo di pertinenzialità risulta dalla trascrizione nei registri immobiliari, è comunque alla *ratio* sottesa all'ordinanza n. 999/2023 che occorre fare riferimento.

Atteso, infatti, che la finalità dell'ordinanza n. 999/2023 è quella di consentire l'utilizzo dell'abitazione principale, abituale e continuativa che potrebbe essere stato compromesso anche nel caso in cui siano stati danneggiati impianti di erogazione di servizi essenziali, installati in altro immobile, pertinenziale o meno dell'abitazione ma indispensabili per l'utilizzo di quest'ultima, ne consegue l'ammissibilità a contributo di tali danni. Si veda anche la FAQ n. 14.

9. È ammissibile al contributo la documentazione di spesa intestata ad un componente del nucleo familiare, non proprietario o comproprietario dell'abitazione principale, abituale e continuativa?

SI.

10. È possibile accedere al contributo per il ripristino di una strada vicinale?

SI, se la strada vicinale è privata ed è l'unica via di accesso all'abitazione principale, abituale e continuativa o all'edificio residenziale in cui è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa. Se la strada è al servizio di più abitazioni e/o comunque di un edificio residenziale, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, se costituito o, se non costituito, da uno dei condomini, proprietari delle abitazioni munito di regolare delega (Modulo A4 Delega al condomino).

Il contributo non è riconoscibile se la strada è di un Consorzio o altro Ente pubblico.

11. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto/rispristino di: biciclette, occhiali, trapani (anche con funzione di avvitatore), compressori, spazzolini, piastre capelli, smerigliatrici, idropultrici, etc.?

È riconoscibile ciò che rientra nella categoria degli "elettrodomestici" e in quella di "utensili di uso comune".

12. È riconoscibile il contributo per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso all'edificio residenziale in cui NON è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa?

NO.

13. Cosa si intende per fruibilità?

Si intende la possibilità di utilizzare l'abitazione principale e/o le parti comuni dell'edificio residenziale una volta ripristinati i relativi danni, quali, ad esempio: quelli agli impianti di erogazione dei servizi essenziali (acqua, e/o gas e/o corrente elettrica e/o sistema fognario), quelli all'area/fondo esterno che non consentono l'accesso all'edificio e conseguentemente all'abitazione, principale, abituale e continuativa ivi ubicata, quelli strutturali che ne hanno compromesso o potrebbero compromettere la sicurezza strutturale e/o, quelli non strutturali (finiture: intonacatura, tinteggiatura delle facciate interne ed esterne, pavimentazione interna, serramenti) che, anche in caso di ristagno ed infiltrazione d'acqua, ne hanno compromesso la funzionalità e/o i requisiti igienico/sanitari

14. Impianti di erogazione servizi essenziali per l'abitazione abitazione principale, abituale e continuativa.

In caso di danneggiamento degli impianti di erogazione di servizi essenziali per l'abitazione principale, abituale e continuativa (acqua e/o gas e/o corrente elettrica e/o impianti idrici e fognari) presenti all'interno di cantine, box, etc. – pertinenze o meno dell'abitazione principale, abituale e continuativa del proprietario o dell'inquilino – la domanda di contributo può essere richiesta anche se l'abitazione non ha subito direttamente danni. Il contributo, in tal caso, spetta per: opere, installazioni, manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza.

15. Nel caso di un immobile dato in affitto che presenta danni alla struttura (del proprietario) e danni ai beni (di proprietà dell'affittuario), la domanda può essere presentata da entrambi, ciascuno per la propria parte?

No, la domanda deve essere una sola per unità immobiliare. Potrà essere presentata **una sola domanda** per singola unità immobiliare da:

- Proprietario per i danni all'abitazione (ad eventuali arredi **se di sua proprietà** e non dell'inquilino);
OPPURE
- Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento);
OPPURE
- Inquilino per i danni ai propri beni (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento) e per i danni all'abitazione del proprietario dietro rinuncia di quest'ultimo (di cui al modulo A3).

16. È riconosciuto il contributo per danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa?

No. In questi casi, tuttavia, può essere presentata la domanda di contributo da parte del soggetto per cui l'unità immobiliare costituisce abitazione principale, abituale e continuativa e chiaramente con riferimento ai soli i beni mobili di proprietà (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento).

17. Termini presentazione domande e documentazione di spesa

Presentazione della domanda di **acconto: entro il 30 agosto 2023 (temine scaduto)**.

Presentazione della domanda di **saldo: entro il 30 marzo 2024**.

Presentazione della **documentazione giustificativa completa: entro il 30 marzo 2024 (sia per l'acconto più saldo, sia per il solo acconto)**.

18. Termini trasmissione istruttoria da parte dei Comuni e pagamenti ai beneficiari

I Comuni sono tenuti a trasmettere al Commissario delegato l'esito delle istruttorie delle domande di acconto al 30 giugno 2023; al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023; al 30 ottobre 2023 (termine ultimo).

I Comuni sono tenuti a trasmettere al Commissario delegato l'esito delle istruttorie delle domande di saldo entro al 15 luglio 2023; al 30 luglio 2023; al 15 agosto 2023; al 30 agosto 2023; al 15 settembre 2023; al 30 settembre 2023; al 15 ottobre 2023; al 30 ottobre 2023; al 15 novembre 2023; al 30 novembre 2023; al 30 dicembre 2023; al 30 gennaio 2024; al 29 febbraio 2024; al 30 marzo 2024; **al 30 aprile 2024 (termine ultimo)**. Dopo ciascuna delle scadenze sopra riportate, il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle istruttorie dei Comuni, disporrà il pagamento per il tramite di un soggetto affidatario senza implicazioni di carattere amministrativo-contabile da parte degli enti locali.

18-bis. È possibile integrare la domanda di saldo già presentata, istruita e caricata sulla piattaforma?

A seguito della riunione tecnica tenutasi con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stato stabilito che è possibile, a condizione che:

- L'integrazione sia effettuata una sola volta;
- L'integrazione sia richiesta mediante la presentazione, per una seconda volta, del modello B1 recante la distinta delle ulteriori spese ammissibili per le quali si richiede l'integrazione. Nella piattaforma l'istanza di integrazione dovrà essere identificata mediante il numero di accettazione al protocollo comunale;
- Restino fermi il massimale e le altre disposizioni in materia di impiego e rendicontazione del contributo.

19. Danni alle abitazioni principali e alle parti comuni: quante domande di contributo è possibile presentare?

Una domanda di contributo per ogni abitazione principale, abituale e continuativa allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti e un'unica domanda di contributo per le parti comuni.

20. I nominativo del richiedente il contributo deve sempre coincidere con l'intestatario del conto corrente di cui si segnala l'IBAN per il relativo accredito?

Si, perché in caso venga indicato un conto corrente intestato a un diverso nominativo il pagamento sarà automaticamente bloccato e dovrà essere riverificato. Con un'unica eccezione: per le richieste di contributo relative alle parti comuni degli edifici residenziali composti da più unità abitative, costituiti, o meno, in formale condominio, quando la richiesta è effettuata da uno dei condòmini delegato dagli altri (Modulo A4) o dall'Amministratore (Modulo A5), se il conto corrente di cui viene fornito l'IBAN è intestato al condominio, dovrà esserne comunicata l'esatta intestazione, al momento della presentazione della domanda.

21. Per quali danni il conduttore (inquilino) di un alloggio di ERP (Edilizia residenziale pubblica) può chiedere il contributo di immediato sostegno?

L'inquilino può richiedere il contributo unicamente per i beni mobili di sua proprietà (Arredi, Elettrodomestici, Materiale didattico, Stoviglie e utensili di uso comune, Abbigliamento) in quanto per i danni strutturali e non strutturali subiti dagli alloggi ERP non si applica la misura di immediato sostegno prevista dall'ordinanza n. 999/2003.

22. Come vanno effettuati i pagamenti dei cittadini per poter accedere ai contributi?

Sono ammissibili i pagamenti effettuati a mezzo moneta elettronica (carta di credito, bancomat, etc.) corredati dalla relativa documentazione fiscale giustificativa (fatture o scontrini fiscali c.d. “parlanti “). È ammesso, altresì, il pagamento in contanti, purché sempre in presenza della sopra citata documentazione fiscale giustificativa che consenta di risalire in maniera chiara ed inequivocabile a chi ha effettuato il pagamento e di ricondurre l’acquisto o l’intervento di ripristino ai danni ammissibili ai sensi dell’Ocdpc n. 999/2023.

23. Nei casi in cui il richiedente abbia una propria ditta in grado di effettuare i lavori di ripristino, è possibile emettere la fattura a proprio conto?

Non sono ammesse le c.d. “autofatture” in caso di lavori in “amministrazione diretta” con impiego di proprie maestranze, ma solo le fatture per acquisto, presso terzi fornitori, di materiali da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.

24. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo (acconto e saldo) per l’immediato sostegno?

No. L’art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) prevede l’esenzione.

25. Ai fini del contributo, è da considerare ammissibile una residenza in un fabbricato collabente o in corso di costruzione/ristrutturazione tale da essere un cantiere?

No, in tali casi non è soddisfatto il requisito della dimora principale, abituale e continuativa nell’unità abitativa danneggiata.

26. In che misura sono ammissibili al contributo le spese di abbigliamento?

Le spese di abbigliamento rientrano tra quelle ammissibili, ai fini della concessione del contributo, nel limite del 10%.

A seguito della riunione tecnica tenutasi con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è stato stabilito che detto limite si riferisce al contributo massimo concedibile – cioè € 5.000,00 – e non alla somma dovuta al richiedente all’esito dell’istruttoria espletata sulle spese da questi debitamente documentate. Di conseguenza le spese di abbigliamento non potranno superare il limite massimo di € 500,00, indipendentemente da altre spese che il richiedente dovesse presentare unitamente a queste ultime e rappresenteranno, chiaramente, quota parte dell’importo massimo del contributo (€ 5.000,00).

Rimane inteso che, in caso di spese di abbigliamento documentate per importi inferiori a € 500,00, spetterà un contributo (per la specifica voce) di pari misura.

SEZIONE FAQ CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) (n. 9)

(Aggiornamento al 11 dicembre 2023)

1. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione.

Le ragioni che hanno determinato l'evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione possono essere dipese da una **inagibilità diretta** (danni strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza strutturale e/o assenza dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d'acqua, etc.) o **indiretta** (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano quindi un rischio per l'incolumità del nucleo familiare o comunque cause che impediscono l'accesso all'abitazione).

In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

2. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un'ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In **assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero**, la domanda di CAS può comunque essere presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell'abitazione dalla quale si è allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate, anche con rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dall'evento calamitoso ed in cui è ubicata l'abitazione in questione.

In assenza di un'ordinanza sindacale di sgombero o di un ordine di evacuazione come sopra indicato, il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell'abitazione dalla quale si è allontanato, trovando un'autonoma sistemazione, in conseguenza di un rischio per la propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull'abitazione; scarpata prospiciente l'abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza dell'interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario) che non consentono l'abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per l'interruzione dell'unica via di accesso alla stessa.

3. Come è possibile presentare la domanda di contributo?

La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio si trova l'abitazione evacuata. La domanda, oltre ad essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r., può essere inviata tramite PEC del cittadino all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale, o tramite PEC di un intermediario delegato dal richiedente il contributo; la delega, **dove sono indicate le generalità del richiedente il contributo e quelle del delegato**, viene sottoscritta dal richiedente, scansionata ed inviata, unitamente alla domanda sottoscritta dal richiedente e al documento di riconoscimento, in corso di validità, scansionato, sia del richiedente che del delegato.

4. A partire da quando è riconosciuto il CAS.

Dalla data di notifica/pubblicazione dell'ordinanza di sgombero o dell'ordine di evacuazione se è seguita l'effettiva evacuazione.

Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune.

5. Fino a quando è riconosciuto il CAS.

Fino alla revoca dell'ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro indicato nella domanda.

Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune (nei 5 gg dal suo verificarsi), con obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il periodo non spettante.

Il Comune deve verificare che l'abitazione sia effettivamente ubicata in un'area allagata o in un'area franata o a rischio di frana o in un'area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di **tutti i dati conoscitivi in proprio possesso**.

L'accertamento dell'assenza di questi presupposti comporta la restituzione, in quanto indebito, del contributo eventualmente già percepito.

6. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS se il locatore disdice l'affitto per impossibilità a ripristinare l'abitazione?

In questo caso viene meno il presupposto del rientro nell'abitazione. Vale, quindi, il principio generale secondo cui il CAS viene riconosciuto al richiedente fin quando si trova in una sistemazione abitativa temporanea, si perde, invece, quando questa acquisisce carattere di stabilità.

7. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo autonoma sistemazione?

No. L'art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo) prevede l'esenzione.

8. Come calcolare il contributo quando nel nucleo familiare sono presenti sia componenti assistiti dalla P.A. sia componenti che hanno presentato domanda CAS?

Il contributo è determinato dividendo l'importo CAS previsto per il nucleo familiare per il numero totale dei componenti, moltiplicato per il numero dei componenti che hanno diritto al CAS.

Esempio di un nucleo di 4 componenti con 3 persone assistite dalla P.A. e 1 persona con diritto al CAS:
 $800:4 \times 1 = \text{€ } 200$ al mese

9. Se le somme ricevute a titolo di contributo risultano successivamente non dovute, in tutto o in parte, come avviene il recupero?

In base all'art. 2, comma 1, dell' OCDPC n. 1027/2023, per il periodo da maggio al 31 luglio 2023 (rammentando che dal 1° agosto 2023 la competenza è del Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione), le Amministrazioni Comunali comunicano ai soggetti beneficiari di somme non dovute l'obbligo di restituzione delle stesse.

Tale restituzione deve avvenire, con le modalità definite dalle singole Amministrazioni Comunali – nella loro qualità di organismi istruttori – entro 30 giorni dalla comunicazione. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto e degli interessi legali.